

REGOLAMENTO MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

1. Istituzione del fondo di solidarietà

Il C.N.S.A.S. istituisce il fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 29 del Regolamento Generale, determinandone attraverso il presente Regolamento le finalità e le modalità di attivazione.

2. Finalità

Il Fondo di solidarietà è parte del patrimonio del C.N.S.A.S. ed è finalizzato all'esclusivo sostegno dei propri soci e dei loro famigliari, ovvero anche delle unioni civili o unioni di fatto purché conviventi *more uxorio*, quando occorrono le fattispecie sotto riprodotte all'art. 6.

Il Fondo di solidarietà è, altresì, finalizzato per iniziative straordinarie di carattere umanitario derivate da eventi riconosciuti di grave o estrema gravità.

L'attivazione del Fondo di solidarietà non comporta in nessun caso distribuzione indiretta di utili.

3. Costituzione fondo di solidarietà

- 1) Il Fondo di solidarietà è costituito dalla somma derivata dall'accantonamento effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e computato in base al numero dei soci ordinari del C.N.S.A.S. iscritti 31 dicembre dell'anno precedente. Il Fondo è, inoltre, costituito dalla somma accantonata dai singoli Servizi regionali e provinciali in base al numero dei propri soci e le con le stesse modalità di cui sopra. Periodicamente, l'Assemblea nazionale stabilisce l'ammontare della cifra da correlare al socio del C.N.S.A.S. e quella da correlare a cura dei singoli Servizi regionali o provinciali.
- 2) In caso di mancato versamento dell'importo annuale dovuto da parte dei singoli Servizi regionali e provinciali, il C.N.S.A.S. nazionale anticipa detto importo riservandosi di trattenerlo successivamente dalle assegnazioni di bilancio a favore dei Servizi inadempienti (progetti speciali, progetti protezione civile, formazione, ecc.).
- 3) Il fondo di solidarietà può essere incrementato anche attraverso contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e Privati, contributi ed erogazioni liberali effettuate da privati, da donazioni e da lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, oltre che da ogni altro contributo compatibile con le finalità d'istituto del C.N.S.A.S., oltre che dagli interessi attivi maturati dal fondo stesso.
- 4) Il fondo di solidarietà non può scendere sotto la soglia del 50% del valore effettivo consolidato dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 5) Alla Direzione Nazionale, con lo scopo di aumentare la capacità del fondo, è demandata la facoltà di investire e disinvestire in titoli di stato nella misura massima del 75% della capienza del fondo calcolata alla data del 31 dicembre dell'annualità precedente.

4. Prelievo del fondo di solidarietà

L'Assemblea nazionale, su istruttoria ed espressa indicazione della Direzione nazionale, è l'unico Organo del C.N.S.A.S. titolato a deliberare gli eventuali prelievi da destinare a quanto previsto dall'art. 2 e 6, comma 2, provvedendo a tale funzione con apposite delibere da assumersi secondo necessità.

5. Presentazione delle richieste

Le richieste per l'attivazione del fondo di solidarietà devono essere presentate alla Direzione nazionale dalle Direzioni regionali e provinciali che allo scopo devono produrre idonea relazione atta ad attestare i fatti e le dinamiche occorse, le motivazioni documentate per le quali si rivolge l'istanza e il/i soggetto/i beneficiario/i, indicando ed attestando eventuali legami famigliari e/o unioni di fatto così come sopra descritte e limitate.

6. Criteri di ammissibilità delle richieste

- 1) Le richieste di attivazione del fondo di solidarietà riguardano situazioni occorse a soci regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. e possono comprendere lo stanziamento di una somma per:
 - a) i danni fisici per invalidità temporanea i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.;
 - b) i danni fisici per invalidità permanente o morte i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.;
 - c) le spese di cura che non risultano coperte da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.;

- d) spese di tutela legale i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.;
- e) altre spese i cui rischi non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal C.N.S.A.S. e/o dal C.A.I.;
- f) altre forme di sostegno ai soci e loro eredi o ai soggetti descritti all'art. 2 anche non inquadrabili nei punti precedenti che, opportunamente giustificate e motivate, per casi di particolare eccezionalità quali, a solo titolo esemplificativo la morte di un socio, possono essere prese in considerazione;
- g) altre forme di sostegno di iniziative di carattere umanitario derivate da eventi riconosciuti di grave o estrema gravità.

7. Contributo massimo

Il contributo massimo erogabile per singolo socio è fissato in € 30.000,00, ovvero nel limite del 25% del fondo di solidarietà. In casi di particolari gravità, la somma sopra indicata può essere modificata secondo insindacabile ed inappellabile decisione e delibera dell'Assemblea Nazionale.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.